

Condizioni generali

Condizioni generali per le assicurazioni complementari per i casi di incapacità di guadagno e di decesso

Edizione 09.2025

Grazie del suo interesse per la nostra assicurazione sulla vita

Edizione 09.2025

Gentile cliente,

di seguito trasmettiamo, come previsto dalla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), il seguente documento prima della stipula del contratto:

- Condizioni generali relative alle assicurazioni complementari per i casi di incapacità di guadagno e di decesso

Per migliorare la leggibilità viene generalmente usata la sola forma maschile. Tutte le denominazioni di persone e di funzioni menzionate si riferiscono allo stesso modo a tutti i sessi.

I termini contenuti in queste Condizioni generali scritti in *corsivo* sono spiegati nel glossario.

Restiamo a disposizione per eventuali domande o informazioni.

Cordiali saluti

Allianz

Condizioni generali per le assicurazioni complementari per i casi di incapacità di guadagno e di decesso

Le presenti disposizioni integrano le Condizioni generali dell'assicurazione principale. In caso di discordanza con le Condizioni generali dell'assicurazione principale, prevalgono le Condizioni generali dell'assicurazione complementare.

Indice

| | | | | | |
|------------------|--|----------|--|---|-----------|
| Glossario | 4 | 9 | Obblighi di informazione e collaborazione | 8 | |
| 1 | Descrizioni del prodotto | 5 | 9.1 | Obblighi di collaborazione nella stipula di un'assicurazione complementare | 8 |
| 1.1 | Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno per <i>malattia o infortunio</i> | 5 | 9.2 | Esercizio del diritto alla prestazione | 8 |
| 1.2 | Rendita per incapacità di guadagno in seguito a <i>malattia o infortunio</i> | 5 | 9.3 | Obbligo di limitazione del danno per le prestazioni in caso di incapacità di guadagno | 8 |
| 1.3 | Capitale in caso di decesso | 5 | 9.4 | Obbligo di notifica del cambio di indirizzo in caso di prestazioni per incapacità di guadagno | 9 |
| 2 | Prestazioni assicurate | 5 | 9.5 | Obbligo di notifica in caso di variazione del grado di incapacità di guadagno per le prestazioni per incapacità di guadagno | 9 |
| 2.1 | Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno | 5 | 9.6 | Violazione contrattuale involontaria | 9 |
| 2.2 | Rendita in caso di incapacità di guadagno | 5 | 10 | Termine di attesa per le prestazioni per incapacità di guadagno | 9 |
| 2.3 | Entità delle prestazioni per incapacità di guadagno | 5 | 10.1 | Calcolo | 9 |
| 2.4 | Capitale in caso di decesso | 5 | 10.2 | Nuovo caso di incapacità di guadagno | 9 |
| 3 | Definizione di «incapacità di guadagno» | 5 | 10.3 | Ricaduta | 9 |
| 3.1 | Definizione di «incapacità di guadagno» | 5 | 11 | Rivalutazione dell'incapacità di guadagno e variazione della situazione | 9 |
| 3.2 | Grado di incapacità di guadagno | 5 | 11.1 | Verifica delle prestazioni e restituzione | 9 |
| 4 | Beneficiari in caso di decesso | 6 | 11.2 | Momento dell'adeguamento | 9 |
| 5 | Portata della protezione assicurativa | 6 | 11.3 | Versamento retroattivo | 9 |
| 5.1 | Validità territoriale della protezione assicurativa | 6 | 12 | Decorrenza e fine del diritto alla prestazione | 9 |
| 5.2 | Limitazioni della protezione assicurativa | 6 | 13 | Aggravamento e diminuzione del rischio | 10 |
| 6 | Aumento delle prestazioni assicurate (ampliamento dell'assicurazione) | 6 | 14 | Finanziamento | 10 |
| 6.1 | Aumento collegato ad evento | 6 | 15 | Riscatto e liberazione dai premi | 10 |
| 6.2 | Aumento collegato a scadenza | 6 | 15.1 | Prestazioni per incapacità di guadagno | 10 |
| 6.3 | <i>Proposta</i> di aumento | 6 | 15.2 | Capitale in caso di decesso | 10 |
| 6.4 | Portata e limiti dell'aumento | 7 | 16 | Riattivazione | 10 |
| 6.5 | Rifiuto della <i>proposta</i> di aumento per motivi di salute | 7 | 17 | Adeguamento delle basi tariffarie per le prestazioni per incapacità di guadagno | 10 |
| 6.6 | Rifiuto della <i>proposta</i> di aumento per altri motivi | 7 | 18 | Partecipazione alle eccedenze | 11 |
| 6.7 | Condizioni per l'aumento | 7 | 19 | Comunicazioni | 11 |
| 6.8 | Annullamento dell'aumento | 7 | 19.1 | Comunicazioni del <i>contraente</i> | 11 |
| 6.9 | Aumenti non rientranti nell'ampliamento dell'assicurazione | 7 | 19.2 | Comunicazioni di Allianz | 11 |
| 7 | Protezione assicurativa provvisoria e definitiva | 8 | | | |
| 8 | Fine della protezione assicurativa | 8 | | | |

Glossario

Assicurazione di somma fissa

Tipo di assicurazione in cui le prestazioni sono dovute a prescindere dal fatto che l'evento assicurato abbia procurato o meno una perdita patrimoniale e dall'effettiva entità di tale perdita. Le prestazioni vengono inoltre erogate a prescindere da eventuali prestazioni di terzi.

Beneficiario

Sono *beneficiari* le persone alle quali, secondo la volontà espressa del *contraente*, sono destinate, in tutto o in parte, le prestazioni assicurative.

Compagnia assicurativa

È Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, di seguito denominata «Allianz».

Contraente

È la persona che stipula il contratto di assicurazione con Allianz.

Data di variazione

Se nelle disposizioni contrattuali non è previsto diversamente, la *data di variazione* corrisponde al primo del mese in corso se la comunicazione di variazione perviene ad Allianz entro il giorno 15 ovvero del mese successivo se la comunicazione arriva dopo il giorno 15.

Infortunio

Si considera *infortunio* qualsiasi azione dannosa, improvvisa e involontaria esercitata sul corpo umano da un fattore esterno straordinario, tale da compromettere la salute fisica o psichica.

Sono equiparati all'*infortunio*:

- l'inalazione involontaria di gas o vapori fuoriusciti improvvisamente;
- l'assunzione involontaria di sostanze tossiche;
- infezioni e avvelenamenti a seguito di *infortunio*.

Malattia

Si considera *malattia* qualsiasi danno alla salute fisica o psichica che non sia la conseguenza di un *infortunio* e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità lavorativa.

Eventuali complicazioni durante la gravidanza e il parto nonché i danni conseguenti a gravidanza e parto che si presentino entro sei mesi dal parto sono considerati *malattia* soltanto se la gravidanza ha avuto inizio dopo l'avvio della protezione assicurativa definitiva.

Persona assicurata

È la persona a cui si riferisce il rischio assicurato. Nel pilastro 3a unica *persona assicurata* è il *contraente*.

Nel pilastro 3b, invece, al posto del *contraente* può essere assicurata un'altra persona.

Polizza

È il documento in cui sono fissati diritti e obblighi del *contraente*.

Previdenza libera

Per *previdenza libera* (pilastro 3b) si intende una previdenza autonoma che non rientra nella *previdenza vincolata* (pilastro 3a).

Previdenza vincolata

Nella *previdenza vincolata* (pilastro 3a) i soggetti che svolgono un'attività lucrativa e che sono assoggettati a imposta possono realizzare una previdenza autonoma con particolari vantaggi fiscali. I fondi della *previdenza vincolata* servono esclusivamente e irrevocabilmente per la previdenza e, in sede di erogazione, le prestazioni sono tassate come reddito.

Proposta

È il documento con cui il *contraente* richiede ad Allianz di poter stipulare il contratto di assicurazione.

Valore di conversione

Il *valore di conversione* corrisponde al capitale ridotto in caso di vita o di decesso qualora il *contraente* venga liberato dal pagamento dei premi successivi e di conseguenza il contratto venga convertito in assicurazione senza premi.

1 Descrizioni del prodotto

1.1 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno per malattia o infortunio

Si tratta di un'assicurazione complementare di rischio che copre l'obbligo di pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno della *persona assicurata* a seguito di *malattia* o *infortunio*.

A seconda dell'entità del diritto all'esenzione dai premi, la prestazione va a finanziare, del tutto o in parte, il premio contrattuale pattuito per l'assicurazione principale e tutte le eventuali assicurazioni complementari.

Questa assicurazione complementare è un'assicurazione di *somma fissa*.

1.2 Rendita per incapacità di guadagno in seguito a malattia o infortunio

Si tratta di un'assicurazione complementare a copertura del rischio di incapacità di guadagno della *persona assicurata* a seguito di *malattia*. Opzionalmente è possibile includere il rischio incapacità di guadagno a seguito di *infortunio* all'inizio dell'assicurazione. Durante il periodo di durata contrattuale il *contraente* può chiedere l'esclusione ovvero l'inclusione del rischio incapacità di guadagno a seguito di *infortunio* a partire dalla data di scadenza del successivo premio.

Nella presente assicurazione è obbligatoriamente inclusa l'assicurazione complementare Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno a seguito di *malattia* o *infortunio*. L'assicurazione viene finanziata tramite premio periodico.

Questa assicurazione complementare è un'assicurazione di *somma fissa*.

1.3 Capitale in caso di decesso

Si tratta di un'assicurazione complementare a copertura del rischio di decesso della *persona assicurata*.

Per il caso di decesso della *persona assicurata* viene concordata una somma assicurata garantita come prestazione costante o decrescente.

La prestazione viene erogata in soluzione unica, a prescindere da eventuali altre prestazioni corrisposte da terzi.

Questa assicurazione complementare è un'assicurazione di *somma fissa*.

2 Prestazioni assicurate

2.1 Esenzione dal pagamento dei premi per incapacità di guadagno

In caso di incapacità lavorativa della *persona assicurata*, una volta scaduto il termine di attesa concordato Allianz paga i premi della *polizza* principale in corso e di tutte le assicurazioni complementari.

2.2 Rendita in caso di incapacità di guadagno

In caso di incapacità di guadagno della *persona assicurata* a causa di *malattia* e, se assicurato, anche a causa di un *infortunio*, una volta scaduto il termine di attesa concordato Allianz corrisponde la rendita concordata.

2.3 Entità delle prestazioni per incapacità di guadagno

L'entità delle prestazioni assicurate è determinata in base al grado non arrotondato dell'incapacità di guadagno secondo la seguente scala.

Se il grado di incapacità al guadagno è pari o superiore al 70%, le prestazioni vengono erogate per intero. Se invece il grado dell'incapacità di guadagno è inferiore al 40%, non sussiste alcun diritto a prestazioni.

| Grado dell'incapacità di guadagno | Entità delle prestazioni assicurate |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| inferiore al 40% | 0% |
| dal 40% | 25% |
| dal 50% | 50% |
| dal 60% | 75% |
| dal 70% | 100% |

La rendita viene corrisposta alla fine di ogni trimestre dell'anno assicurativo. Tale corresponsione dura fino a quando sussiste il relativo diritto, in ogni caso non oltre la scadenza concordata della presente assicurazione complementare.

2.4 Capitale in caso di decesso

In caso di decesso della *persona assicurata*, Allianz deve il capitale di decesso concordato, costante o decrescente.

3 Definizione di «incapacità di guadagno»

3.1 Definizione di «incapacità di guadagno»

Una persona che svolge attività lucrativa presenta incapacità di guadagno quando vi siano conseguenze oggettivamente diagnosticabili dal punto di vista medico di una *malattia* o *infortunio* che le impediscono di esercitare del tutto o in parte la propria professione o un'altra attività lucrativa a lei confacente. È considerata «confacente» un'attività adeguata al tenore di vita e alle capacità della *persona assicurata*, anche qualora le nozioni a tal fine necessarie possano essere acquisite soltanto tramite un corso di riqualificazione.

Una persona che non esercita attività lucrativa presenta incapacità di guadagno quando vi siano conseguenze oggettivamente diagnosticabili dal punto di vista medico di una *malattia* o *infortunio* che la rendono del tutto o in parte incapace di svolgere le mansioni svolte in precedenza (ad es. lavori domestici, assistenza ai figli) o di proseguire la formazione professionale intrapresa.

L'incapacità di guadagno sussiste inoltre solo se oggettivamente insormontabile.

3.2 Grado di incapacità di guadagno

Il grado di incapacità di guadagno di una persona che esercita un'attività lavorativa viene determinato sulla base della perdita reddituale subita. A tal fine, il reddito da lavoro soggetto ad AVS percepito dalla *persona assicurata* prima dell'insorgenza dell'incapacità di guadagno viene confrontato con quello percepito o che, a parità di condizioni di mercato, potrebbe essere percepito dopo l'insorgenza dell'incapacità di guadagno. Le perdite, espresse in percentuale rispetto al reddito da lavoro soggetto ad AVS percepito fino a quel

momento, determinano il grado di incapacità di guadagno. Per calcolare la perdita di guadagno subita da un lavoratore dipendente con reddito instabile o irregolare (lavoro su provvigione, impiego temporaneo, reddito connesso ad attività stagionale ecc.) e da lavoratori autonomi, viene presa come riferimento la media del reddito soggetto ad AVS (senza tener conto di eventuali corresponsioni una tantum) dei due anni civili pieni precedenti l'insorgenza dell'incapacità di guadagno. Per le altre persone che esercitano attività lucrativa, come base di paragone si utilizza il reddito soggetto ai contributi AVS – senza tenere conto dei pagamenti una tantum – del mese civile precedente l'inizio dell'incapacità lavorativa.

Se la *persona assicurata* non esercita attività lucrativa, il grado di incapacità di guadagno è determinato dalla misura in cui la persona interessata è limitata nel suo abituale ambito di attività e nelle sue mansioni.

4 Beneficiari in caso di decesso

Tramite comunicazione o disposizione per causa di morte il *contraente* designa i *beneficiari* a cui vanno le prestazioni dovute in caso di decesso. Il *contraente* può revocare ovvero modificare la clausola *beneficiaria* in qualunque momento mediante comunicazione ad Allianz. Tale diritto si estingue con la morte del *contraente*. Il diritto di revoca si estingue anche se il *contraente* rinuncia al diritto di revoca nella *polizza*, sottoscrive tale rinuncia e consegna la *polizza* al *beneficiario*.

Restano riservate eventuali disposizioni derogatorie per il pilastro 3a in conformità alle Condizioni generali dell'assicurazione principale.

5 Portata della protezione assicurativa

5.1 Validità territoriale della protezione assicurativa

La protezione assicurativa pattuita è valida in tutto il mondo.

5.2 Limitazioni della protezione assicurativa

5.2.1 Incapacità di guadagno

Non c'è copertura se l'incapacità di guadagno è insorta

- a seguito di un tentativo di suicidio o di un atto di autolesionismo, indipendentemente dal fatto che la *persona assicurata* disponesse o meno della capacità di discernimento, oppure
- nell'ambito della partecipazione attiva a guerre, azioni belliche o tumulti, oppure
- nell'ambito della commissione o di un tentativo di commettere un crimine o un delitto intenzionale, oppure
- se l'evento assicurato è riconducibile a *malattia* preesistente o a *infortunio* verificatosi antecedentemente alla data di decorrenza del contratto.

Se l'incapacità di guadagno parziale della *persona assicurata* non è coperta, non c'è diritto a prestazioni né nella presente misura né in caso di suo futuro aumento sempre per il medesimo caso.

Se l'incapacità di guadagno darebbe diritto a una prestazione piena ma non vi è copertura, non sussiste alcun diritto alla prestazione e l'assicurazione complementare viene esclusa dal contratto. Se l'esenzione dal pagamento dei premi è obbligatoriamente legata all'assicurazione principale, tale esclusione comporta lo scioglimento dell'intero contratto.

Allianz rinuncia al diritto di riduzione delle prestazioni previsto dalla legge se la *malattia* o l'*infortunio* causa dell'incapacità di guadagno sono stati causati per colpa grave.

5.2.2 Capitale in caso di decesso

Non c'è copertura:

- se il decesso della *persona assicurata* viene provocato intenzionalmente da un avente diritto; oppure se
- la *persona assicurata*, per tutto il periodo di copertura provvisoria o nei primi tre anni della protezione definitiva, muore per suicidio o per le conseguenze di un tentativo di suicidio. In questo caso non sussiste diritto a prestazioni; lo stesso vale dopo una variazione contrattuale concernente un aumento del capitale assicurato in caso di decesso, oppure
- la *persona assicurata*, nei primi tre anni dopo la riattivazione dell'assicurazione, muore per suicidio o per le conseguenze di un tentativo di suicidio. In questo caso si ha diritto a prestazioni pari all'importo dell'assicurazione senza premi.

In caso di suicidio dopo il termine, Allianz versa l'intera prestazione assicurata.

Si considera suicidio anche il caso in cui la *persona assicurata* abbia agito in una condizione di assente o ridotta capacità di discernimento.

Se in caso di decesso della *persona assicurata* non c'è copertura, non c'è diritto a prestazioni.

Allianz rinuncia inoltre al suo diritto legale di ridurre le prestazioni in caso di decesso della *persona assicurata* per negligenza grave.

6 Aumento delle prestazioni assicurate (ampliamento dell'assicurazione)

6.1 Aumento collegato ad evento

Una volta trascorso il primo anno di assicurazione il *contraente* può richiedere un aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno e/o del capitale costante per il caso decesso se la *persona assicurata*:

- contrae matrimonio,
- le nasce un figlio o ne adotta uno;
- passa da un'attività lucrativa dipendente a una indipendente;
- diventa proprietaria di un'abitazione destinata a suo uso.

6.2 Aumento collegato a scadenza

Il *contraente* può richiedere un aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno e/o del capitale costante per il caso decesso:

- una volta trascorsi cinque anni dall'inizio dell'assicurazione e,
- successivamente, ogni cinque anni.

Tale aumento collegato a scadenza non può più essere richiesto qualora questa possibilità non sia stata utilizzata per due volte consecutivamente.

6.3 Proposta di aumento

La *proposta* di aumento collegato a evento deve essere presentata entro sei mesi dopo il verificarsi dell'evento che lo giustifica, corredata della necessaria documentazione. In caso di sua accettazione, l'aumento della rendita assicurata

per l'incapacità di guadagno e/o del capitale costante per il caso decesso ha effetto alla prima scadenza contrattuale di premio successiva al ricevimento della *proposta* stessa.

La *proposta* di aumento collegato a scadenza va presentata nei tre mesi precedenti la relativa scadenza. In caso di sua accettazione, l'aumento ha effetto alla relativa scadenza.

In entrambi i casi la *persona assicurata* deve accettare l'aumento. Tale accettazione va espressa dal *contraente* assieme alla *proposta*.

6.4 Portata e limiti dell'aumento

Allianz può – anche se non è obbligata a farlo – applicare all'aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno e/o al capitale costante per il caso decesso la tariffa e le condizioni di assicurazione che sarebbero applicate ad un nuovo contratto stipulato alla data dell'aumento. In ogni caso fa fede l'età della *persona assicurata* nel momento dell'aumento secondo il punto 6.3. La durata non può essere prolungata oltre l'età termine contrattuale.

Restano riservate eventuali disposizioni derogatorie per il pilastro 3a in conformità alle Condizioni generali dell'assicurazione principale.

6.4.1 Rendita in caso di incapacità di guadagno

La rendita assicurata per l'incapacità di guadagno può essere aumentata al massimo del 25% alla volta. La somma delle rendite assicurate a beneficio della *persona assicurata* per il caso di incapacità di guadagno derivanti da tutte le assicurazioni vita individuale di Allianz non può comunque superare, dopo l'aumento, i CHF 18 000.– all'anno.

6.4.2 Capitale in caso di decesso

Il capitale costante per il caso di decesso può essere aumentato al massimo del 50% alla volta. La somma delle prestazioni assicurate a beneficio della *persona assicurata* per il caso di decesso derivanti da tutte le assicurazioni vita individuale di Allianz non può comunque superare, dopo l'aumento, i CHF 400 000.–.

6.5 Rifiuto della *proposta* di aumento per motivi di salute

La *proposta* di aumento della rendita assicurata per il caso di incapacità di guadagno e/o del capitale costante per il caso decesso può essere respinta da Allianz per motivi di salute solo se:

- al momento della presentazione della *proposta* la capacità lavorativa della *persona assicurata* risulta limitata per motivi di salute,
- nei sei mesi precedenti la presentazione della *proposta* la capacità lavorativa della *persona assicurata* è risultata limitata per motivi di salute per almeno quattro settimane, oppure
- nei sei mesi precedenti la presentazione della *proposta* la *persona assicurata* è stata in cura per motivi di salute per almeno quattro settimane.

Quando viene presentata la *proposta*, la *persona assicurata* deve rispondere in modo veritiero a tre domande relative alla *proposta* stessa. La *proposta* deve considerarsi respinta qualora le risposte alle tre domande configurino la sussistenza di uno dei motivi di rifiuto previsti.

6.6 Rifiuto della *proposta* di aumento per altri motivi

La *proposta* relativa alla rendita assicurata per il caso di incapacità di guadagno e/o all'aumento del capitale

costante per il caso decesso deve considerarsi respinta da Allianz qualora, nel momento in cui viene presentata:

- la *persona assicurata* abbia compiuto il 50° anno di età,
- l'età della *persona assicurata* sia tale per cui, nel momento in cui l'aumento avrebbe effetto secondo il punto 6.3, la *persona assicurata* avrà compiuto il 50° anno di età,
- il contratto è stato liberato dai premi, in parte o interamente, a seguito di mora di pagamento dei premi o su richiesta del *contraente*,
- per la *persona assicurata*, in questo o in un altro contratto assicurativo con Allianz, siano già state richieste prestazioni assicurate per incapacità di guadagno (rendita o esenzione dal pagamento dei premi) oppure un termine di attesa abbia già iniziato a decorrere;
- sia attivo un supplemento per aggravamento che, al momento dell'aumento come da punto 6.3, sarebbe ancora valido,
- il *contraente* non ha domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, oppure
- la *persona assicurata* non ha domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6.7 Condizioni per l'aumento

Se la *proposta* di aumento viene accettata, l'aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno e/o del capitale costante per il caso decesso avviene solo a condizione che, nel momento in cui avviene secondo il punto 6.3:

- non sia scattata una mora di pagamento dei premi,
- il contratto non sia stato liberato dai premi, in parte o interamente, né a seguito di mora di pagamento dei premi né su richiesta del *contraente*,
- per la *persona assicurata*, in questo o in un altro contratto assicurativo con Allianz, non possano essere richieste prestazioni assicurate per incapacità di guadagno (rendita o esenzione dal pagamento dei premi) né un termine di attesa abbia già iniziato a decorrere,
- il *contraente* abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, e
- la *persona assicurata* abbia domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

6.8 Annullamento dell'aumento

Qualora Allianz, una volta effettuato l'aumento, dovesse accertare la sussistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui al punto 6.6 oppure che le condizioni per l'aumento di cui al punto 6.7 non ricorrevano, l'aumento viene annullato con effetto dal momento in cui lo stesso è avvenuto ai sensi del punto 6.3.

Tuttavia, qualora Allianz abbia saputo o avesse dovuto sapere della sussistenza di uno dei motivi di rifiuto di cui al punto 6.6 oppure che le condizioni per l'aumento di cui al punto 6.7 non ricorrevano, l'aumento non può essere annullato.

Qualora alle domande di cui al punto 6.5 non sia stato risposto in modo veritiero, Allianz può, in relazione all'aumento concordato, attivare le conseguenze legali derivanti dalla violazione dell'obbligo di informazione.

6.9 Aumenti non rientranti nell'ampliamento dell'assicurazione

Un eventuale aumento della rendita assicurata per l'incapacità di guadagno e/o della prestazione assicurata per il caso di decesso non previsto dalle disposizioni che precedono richiede una *proposta* separata nonché una verifica dello stato di salute condotta sulla base di un questionario completo.

7 Protezione assicurativa provvisoria e definitiva

La protezione assicurativa provvisoria e definitiva si basa sulle Condizioni generali che si applicano all'assicurazione principale.

La protezione assicurativa provvisoria si applica alle prestazioni richieste, mentre in caso di rendita per incapacità di guadagno solo nella misura in cui questa rendita non superi in un anno il 75% del reddito da lavoro soggetto all'AVS conseguito nel mese di calendario precedente alla presentazione della richiesta.

Il limite massimo complessivo applicabile alla protezione assicurativa provvisoria dell'assicurazione principale tiene conto delle prestazioni in caso di incapacità di guadagno come prestazione unica in forma di capitale.

8 Fine della protezione assicurativa

La protezione assicurativa di questa/queste assicurazione/i complementare/i termina alla data concordata.

Essa si estingue anticipatamente in caso di decesso della *persona assicurata*, di riscatto dell'assicurazione principale o di scioglimento del contratto a seguito di sospensione del pagamento dei premi o disdetta. L'assicurazione complementare in caso di incapacità di guadagno termina inoltre al momento della liberazione dai premi. In caso di disdetta, fa fede la data indicata nella dichiarazione e, in caso di mancata indicazione della stessa, la data di ricezione della dichiarazione da parte del destinatario.

Se la *persona assicurata* trasferisce il proprio domicilio all'estero (ad eccezione del Principato del Liechtenstein) prima che sia trascorsa la metà della durata dell'assicurazione, la protezione assicurativa per le prestazioni per l'incapacità di guadagno si estingue dodici mesi dopo l'abbandono del domicilio a meno che non sia stato concordato diversamente con Allianz.

9 Obblighi di informazione e collaborazione

9.1 Obblighi di collaborazione nella stipula di un'assicurazione complementare

È necessario rispondere correttamente, integralmente e in modo veritiero a tutte le domande contenute nella *proposta*; tale obbligo vale anche per eventuali terzi. Da queste dipendono infatti l'esistenza e la portata dell'assicurazione complementare.

Il *contraente* è tenuto, per la verifica del corretto adempimento dell'obbligo di notifica, a collaborare, a fornire tutte le informazioni richieste e a sollevare eventuali terzi dall'obbligo di riservatezza.

Qualora il *contraente* o soggetti terzi non abbiano risposto alle domande in modo corretto, completo e veritiero, Allianz è autorizzata a disdire l'assicurazione complementare.

In caso di disdetta del contratto da parte di Allianz, l'obbligo di prestazione di Allianz per i sinistri già verificatisi si estingue se sul loro verificarsi o sulla loro entità ha influito il fatto che le risposte fornite alle domande erano errate, incomplete o non veritiere.

9.2 Esercizio del diritto alla prestazione

9.2.1 Prestazioni per incapacità di guadagno

L'insorgenza dell'incapacità di guadagno della *persona assicurata* va comunicata ad Allianz entro 90 giorni. I moduli necessari per la comunicazione (dichiarazione di incapacità di guadagno, certificato medico) possono essere richiesti ad Allianz.

Se l'incapacità di guadagno viene notificata ad Allianz dopo la scadenza del termine di 90 giorni, il diritto alle prestazioni inizia al più presto dalla data in cui la notifica dell'incapacità di guadagno perviene alla direzione di Allianz, sempre che il termine di attesa concordato sia già trascorso.

Allianz ha facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti, pezze giustificative e perizie che ritenga necessari per la verifica dell'obbligo di prestazione.

L'obbligo di prestazione resta sospeso finché Allianz non riceve i documenti richiesti e non decide in merito alla legittimità del diritto.

Allianz è inoltre autorizzata a richiedere l'accesso agli atti presso tutti gli enti coinvolti in un caso assicurativo notificato e a concedere l'accesso alle assicurazioni sociali, in particolare agli uffici dell'assicurazione invalidità (AI) e agli assicuratori contro gli infortuni, al fine di migliorare le possibilità di reintegrazione della *persona assicurata* nella vita professionale.

Le spese per il rilascio di un certificato medico sono a carico del *contraente*. Durante la verifica del diritto alle prestazioni, i premi restano interamente dovuti anche se il termine di attesa è già scaduto.

Se i premi per il periodo in questione sono già stati pagati e non vi sono più premi dovuti da compensare, Allianz trasferisce l'eventuale importo residuo di una prestazione di esenzione dal pagamento dei premi su un conto bancario o postale in Svizzera indicato dalla persona avente diritto.

9.2.2 Capitale in caso di decesso

Il decesso della *persona assicurata* deve essere comunicato ad Allianz il prima possibile e documentato tramite un certificato di morte ufficiale. I moduli necessari per tale notifica possono essere richiesti ad Allianz.

Allianz ha facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti, pezze giustificative e perizie che ritenga necessari per la verifica dell'obbligo di prestazione. Per accertare l'esistenza del diritto Allianz può, in particolare, richiedere l'originale o una copia autenticata del testamento del *contraente* nonché un certificato ereditario.

9.2.3 Disposizioni generali

L'obbligo di prestazione resta sospeso finché Allianz non riceve i documenti richiesti e non ha deciso in merito alla legittimità del diritto.

Allianz versa le prestazioni nella valuta del contratto ed esclusivamente su un conto bancario o postale in Svizzera indicato dalla persona avente diritto.

9.3 Obbligo di limitazione del danno per le prestazioni in caso di incapacità di guadagno

La *persona assicurata* è tenuta a contribuire alla limitazione del danno con tutti i mezzi ragionevolmente esigibili. In particolare, ha l'obbligo, in caso di incapacità di guadagno

dovuta a *malattia* o, se assicurato, a *infortunio*, di consultare un medico specialista e di seguire tutte le istruzioni dei medici e di altri sanitari.

La *persona assicurata* deve inoltre farsi parte diligente per la reintegrazione professionale o la ripresa delle attività e dei compiti abituali.

Allianz può fissare un termine adeguato affinché la *persona assicurata* adempia al proprio obbligo di limitazione del danno. Se la *persona assicurata* non rispetta tale obbligo entro il termine stabilito, Allianz può ridurre o sospendere le prestazioni.

La *persona assicurata* è tenuta a registrarsi presso l'ufficio dell'Al non appena possibile. Se dopo due anni di incapacità di guadagno ininterrotta non è stata ancora presentata alcuna domanda presso tale ufficio, Allianz ha il diritto di sospendere le prestazioni.

Un rimborso o un'anticipazione dei costi per la limitazione del danno da parte di Allianz sono esclusi, nella misura consentita dalla legge. Nei casi in cui Allianz sia obbligata per disposizione cogente di legge a farsi carico dei costi di limitazione del danno, questi sono computati come prestazioni assicurative, riducendole di conseguenza.

9.4 Obbligo di notifica del cambio di indirizzo in caso di prestazioni per incapacità di guadagno

Qualsiasi modifica dei recapiti va comunicata ad Allianz.

9.5 Obbligo di notifica in caso di variazione del grado di incapacità di guadagno per le prestazioni per incapacità di guadagno

Una variazione essenziale delle condizioni o una rivalutazione medica di valenza essenziale va notificata ad Allianz entro 30 giorni. Sono considerate essenziali le variazioni e le rivalutazioni che influiscono o potrebbero influire sulla determinazione del grado di incapacità di guadagno.

Se una variazione dell'incapacità di guadagno viene notificata dopo la scadenza di questo termine, Allianz si riserva di adeguare il diritto alle prestazioni al più presto dalla data in cui tale notifica perviene alla direzione di Allianz.

9.6 Violazione contrattuale involontaria

Se Allianz e il *contraente* hanno convenuto una sanzione a carico del *contraente* nel caso questi violi un obbligo, tale sanzione non interviene qualora il *contraente* provi che

- la violazione, alla luce delle circostanze, non sia imputabile a colpa, oppure che
- la violazione non abbia influito sul verificarsi del sinistro e sulla portata delle prestazioni dovute da Allianz.

In caso di mancato rispetto dei termini senza colpa, l'atto omesso va compiuto immediatamente.

10 Termine di attesa per le prestazioni per incapacità di guadagno

10.1 Calcolo

Per il calcolo del termine di attesa e delle prestazioni assicurative si intende che un mese abbia durata di 30 giorni e un anno di 360 giorni.

10.2 Nuovo caso di incapacità di guadagno

Se il grado di incapacità di guadagno della *persona assicurata* aumenta per altre cause, va calcolato un nuovo termine di attesa per la differenza tra il vecchio e il nuovo grado di incapacità di guadagno. Il grado di incapacità di guadagno da cause diverse non può superare il 100%.

10.3 Ricaduta

Se, conclusosi il termine di attesa, entro un anno dal pieno recupero della capacità di guadagno la *persona assicurata* subisce una ricaduta per la stessa causa che determina una nuova incapacità di guadagno e in quel momento sussiste ancora protezione assicurativa, non viene applicato un nuovo termine di attesa.

11 Rivalutazione dell'incapacità di guadagno e variazione della situazione

11.1 Verifica delle prestazioni e restituzione

Allianz può verificare e adeguare in qualsiasi momento l'obbligo di erogazione delle prestazioni anche se la situazione non è mutata, in particolare per quanto riguarda lo stato di salute della *persona assicurata*.

Il *contraente* deve restituire ad Allianz eventuali prestazioni indebitamente riscosse. Allianz ha il diritto di pretendere la restituzione di rendite versate in eccesso nonché il versamento retroattivo dei premi. Il diritto alla restituzione e al versamento retroattivo può essere compensato da Allianz con le prestazioni future ove questo non violi norme di diritto cogente.

11.2 Momento dell'adeguamento

Se la verifica determina, in seguito a una nuova valutazione medica, che il grado di incapacità di guadagno è cambiato, l'adeguamento delle prestazioni avviene alla data della nuova valutazione.

Se una verifica medica o economica della situazione stabilisce che il grado di incapacità di guadagno è cambiato, l'adeguamento delle prestazioni avviene alla data della variazione della situazione.

11.3 Versamento retroattivo

Se invece il diritto alle prestazioni aumenta, i premi vanno corrisposti nella misura precedente fino al completamento della verifica del diritto alle prestazioni da parte di Allianz. Allianz restituire al *contraente* i premi versati in eccesso.

12 Decorrenza e fine del diritto alla prestazione

Il diritto alle prestazioni in caso di incapacità di guadagno per l'assicurazione principale e le assicurazioni complementari in corso matura alla scadenza del termine di attesa.

Durante la verifica del diritto alle prestazioni i premi restano interamente dovuti e non sono pagabili rendite a prescindere che il termine di attesa sia ancora in corso o già trascorso. I premi versati in eccesso vengono rimborsati.

Il diritto all'esenzione dal pagamento dei premi sussiste per tutta la durata dell'incapacità di guadagno ove questa perduri senza soluzione di continuità con un grado non inferiore al 40% o non si estingua per altre ragioni, in ogni

caso non oltre la scadenza indicata nella *polizza* o lo scioglimento anticipato dell'assicurazione complementare.

Se l'obbligo di pagamento dei premi per l'assicurazione principale ed eventuali assicurazioni complementari sussiste oltre la scadenza della presente assicurazione complementare fissata nella *polizza*, i rispettivi premi devono essere corrisposti anche in caso di incapacità di guadagno perdurante.

Se l'esenzione dal pagamento dei premi è stata calcolata fino a una data successiva all'estinzione, Allianz ha facoltà di richiedere al *contraente* il versamento retroattivo dei premi.

Il diritto all'esenzione dal pagamento dei premi termina anticipatamente in caso di decesso della *persona assicurata*, di liberazione dai premi o di riscatto dell'assicurazione principale nonché in caso di scioglimento del contratto a seguito di sospensione del pagamento dei premi o disdetta.

Il diritto a prestazioni di rendita si estingue anticipatamente in caso di decesso della *persona assicurata* o qualora l'assicurazione complementare o il contratto cessino per altri motivi, in particolare in seguito a disdetta o sospensione del pagamento dei premi, salvo non sussista il diritto al protrarsi del versamento in base a norme di diritto cogente.

Tale diritto continua a sussistere se maturato precedentemente al momento in cui l'assicurazione principale viene convertita in un'assicurazione senza premi.

Se il diritto alle rendite continua a sussistere anche in caso di risoluzione contrattuale in forza di una norma di diritto cogente o di conversione dell'assicurazione principale in assicurazione senza premi, Allianz ha facoltà di soddisfare tale diritto con un versamento in forma di capitale, anche senza il consenso del *contraente*, alla data di effetto dello scioglimento o della conversione. Successivamente a tale data, l'eventuale aumento del grado di incapacità di guadagno o un'eventuale nuova incapacità di guadagno dovuta alla medesima causa o a una nuova causa (con un nuovo termine di attesa) non sono più assicurati né presi in considerazione, indipendentemente dal fatto che Allianz eserciti o meno tale diritto.

Il *contraente* deve rimborsare per intero le prestazioni versate dopo la data di estinzione.

13 **Aggravamento e diminuzione del rischio**

Ai fini del calcolo del premio, Allianz costituisce delle classi di rischio. Il premio dipende dalla classe di rischio a cui la *persona assicurata* viene assegnata alla stipula del contratto.

L'assegnazione avviene sulla base delle dichiarazioni fornite dal *contraente* e dalla *persona assicurata* all'inoltro della *proposta* in merito a vari fattori determinanti per il rischio.

In caso di falsa dichiarazione resa alla stipula del contratto, il premio sarà adeguato retroattivamente, dalla data di inizio del contratto, sulla base delle prestazioni assicurate ma applicando l'aliquota di premio prevista per la classe di rischio corretta.

Se dopo la stipula del contratto la *persona assicurata* cambia attività professionale, Allianz può, ai fini dell'incapacità di guadagno, procedere all'assegnazione a una categoria professionale corrispondente.

Se il *contraente* esercita il proprio diritto legale di richiedere una riduzione del premio per diminuzione del rischio, Allianz, ove non disdica il contratto, tiene conto nell'adeguamento del premio sia delle circostanze che hanno ridotto il rischio verificatesi dalla stipula del contratto o dall'ultimo adeguamento del premio, sia di quelle che lo hanno aumentato.

14 **Finanziamento**

I premi periodici sono versati anticipatamente, nella valuta del contratto, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Il primo premio è dovuto alla stipula della presente assicurazione complementare. La data di scadenza e la periodicità di pagamento dei premi successivi sono indicate nella *polizza*.

Eventuali modifiche contrattuali relative all'assicurazione principale o ad altre assicurazioni complementari possono determinare un adeguamento automatico del premio riferito all'esenzione dal pagamento dei premi.

15 **Riscatto e liberazione dai premi**

15.1 **Prestazioni per incapacità di guadagno**

L'assicurazione complementare è di puro rischio e non consente riscatto né liberazione dai premi.

15.2 **Capitale in caso di decesso**

La presente assicurazione complementare non è riscattabile. Nel caso di liberazione del pagamento dei premi dell'assicurazione principale, anche l'assicurazione complementare in oggetto, se dispone di un *valore di conversione*, viene liberata dai premi con conseguente adeguamento delle prestazioni anche se le Condizioni generali dell'assicurazione principale prevedono per questo caso l'estinzione delle assicurazioni complementari.

Ai fini del calcolo della prestazione assicurata dell'assicurazione complementare senza premi si considera l'eventuale riserva matematica disponibile destinata al finanziamento dei premi di rischio e dei costi aggiornati dovuti fino alla scadenza. Non vengono conteggiati ulteriori costi di stipula.

16 **Riattivazione**

L'assicurazione complementare può essere riattivata solo insieme all'assicurazione principale. A questo riguardo si applicano le Condizioni generali dell'assicurazione principale.

17 **Adeguamento delle basi tariffarie per le prestazioni per incapacità di guadagno**

In caso di variazioni essenziali delle basi di calcolo rilevanti per le tariffe applicate alla presente assicurazione complementare, Allianz si riserva il diritto di aumentare i premi dall'inizio del successivo anno assicurativo. In caso di esenzione dal pagamento dei premi tale diritto non sussiste se l'assicurazione complementare è obbligatoriamente

legata a un'assicurazione principale con tariffa garantita. L'eventuale aumento dei premi viene comunicato al *contraente* al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del successivo anno assicurativo. Se l'esenzione dal pagamento dei premi è già in corso, il premio può essere aumentato solo nel momento in cui si estingue completamente il diritto all'esenzione.

Dopo la notifica dell'aumento del premio, il *contraente* può disdire l'assicurazione complementare entro la data in cui detto aumento entrerebbe in vigore.

Se l'esenzione dal pagamento dei premi è obbligatoriamente legata all'assicurazione principale, tale disdetta comporta lo scioglimento dell'intero contratto. Se il *contraente* non inoltra disdetta o la sua disdetta non perviene alla Direzione di Allianz prima della data in cui entrerebbe in vigore l'aumento del premio, l'aumento si considera accettato.

18 Partecipazione alle eccedenze

Le eccedenze della presente assicurazione complementare si compongono di eccedenze di rischio ed eccedenze per costi.

Le modalità di impiego delle eccedenze relative all'assicurazione complementare dipendono dall'assicurazione principale.

A tal riguardo si applicano le Condizioni generali di quest'ultima.

19 Comunicazioni

19.1 Comunicazioni del *contraente*

Ogni comunicazione, dichiarazione e richiesta di modifica esige di norma la forma scritta cartacea.

Nei casi indicati di seguito è possibile inviare le comunicazioni anche per e-mail:

- modifica di indirizzo o richiesta di modifica della modalità di pagamento
- revoca
- disdetta
- diminuzione del rischio

Allianz si riserva di effettuare accertamenti per confermare l'identità del mittente. In caso di revoca e di disdetta la decorrenza di eventuali termini ha inizio solo una volta conclusi tali accertamenti.

A prescindere dalla forma e dal mezzo, ogni comunicazione, dichiarazione e richiesta di modifica deve essere inviata alla Direzione di Allianz.

Sono fatti salvi eventuali altri accordi conclusi tra le parti concernenti l'uso dei canali di comunicazione digitali.

19.2 Comunicazioni di Allianz

Allianz è autorizzata a inviare le comunicazioni all'ultimo indirizzo noto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein del *contraente* ovvero di un suo rappresentante mandatario.